

SENTENZA

Cassazione penale sez. IV - 28/05/2014, n. 27611

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -  
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -  
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -  
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -  
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1193/2011 GIUDICE DI PACE di MILANO, del  
26/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo  
Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. SANJUST DI TEULADA Alberto che ha insistito  
per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26/3/2013 il Giudice di pace di Milano dichiarava D.V.G. responsabile del reato p. e p. dall'art. 590 c.p., comma 3, a lui ascritto per aver cagionato a B.P. F.A.M. lesioni personali gravi per colpa, generica e specifica, consistita nella inosservanza delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Accadeva infatti che, alla guida di un'autovettura BMW, giunto ad una intersezione, investiva il B. che in quel mentre stava effettuando

l'attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta: fatto commesso in (OMISSIS).

Concesse le attenuanti generiche, il predetto era condannato alla pena di Euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore sulla base di quattro motivi, tutti diretti a censurare la sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità.

2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa.

Rileva che il Giudice di pace non ha in alcun modo motivato sul punto limitandosi alla mera riproduzione grafica delle dichiarazioni della persona offesa e che, inoltre, illogicamente ha ritenuto che queste ultime trovassero riscontro di attendibilità nelle dichiarazioni dei testi M., B., Ma. e Br. in realtà significativamente divergenti.

Lamenta che altrettanto illogicamente il giudice a quo ha ritenuto che i certificati medici prodotti valessero a offrire riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce vizio di motivazione per avere il giudice a quo da un lato escluso l'ammissione della consulenza tecnica cinematica offerta dalla difesa dell'imputato, dall'altro omesso di disporre la perizia allo stesso fine richiesta dal PM e, infine, per aver negato in radice attendibilità alle considerazioni tecniche del consulente di parte in ragione della parzialità della stessa.

2.3. Con il quarto motivo, infine, deduce violazione di legge (art. 377 reg. att. C.d.S.; art. 3, comma 3; art. 191 C.d.S., comma 1) in ordine alla valutazione della condotta della persona offesa quale accertata in punto di fatto.

Rileva in sintesi che avendo il B. impegnato l'attraversamento pedonale di viale Majno in sella alla propria bicicletta, egli non poteva essere considerato pedone e, pertanto, avrebbe dovuto cedere la precedenza ai veicoli sopraggiungenti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata offre adeguata motivazione del proprio convincimento in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e conseguente attribuzione della responsabilità dello stesso all'imputato, attraverso un analitico ed esaustivo esame delle risultanze probatorie,

seguito da una sintetica, ma nondimeno adeguata e intrinsecamente coerente, valutazione delle stesse, attribuendo in particolare rilievo sia alle dichiarazioni della persona offesa, sia a quelle degli altri due testi, nonché agli argomenti traibili dalla spinta cinetica impressa dall'urto al ciclista e dalle gravi conseguenze lesive dallo stesso riportate.

A fronte di un tale impianto motivazionale le censure del ricorrente si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di una rinnovata valutazione sia in punto di attendibilità della persona offesa, sia con riguardo alla ricostruzione del sinistro.

Una rivisitazione di tali centrali temi del giudizio di merito è, però, attività che esula dal contenuto e dai limiti del giudizio di cassazione, non potendo in particolare integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (v. ex multis Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);

tanto valendo, certamente, anche per ciò che concerne la valutazione dell'attendibilità e della valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.

Sul punto, varrà richiamare il consolidato insegnamento secondo cui compito del giudice di legittimità non è quello di stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè di condividerne la giustificazione, ma ben più limitatamente quello di verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (v. Sez. 4<sup>a</sup>, n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369; Sez. 1<sup>a</sup>, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e aa., Rv. 214567), senza che peraltro a tal fine sia richiesto al giudice di merito di seguire, nella motivazione della sentenza, tutte le tesi difensive, nè di rispondere a tutti gli interrogativi e alle critiche proposte dalla difesa, essendo sufficiente che offra una motivata versione dei fatti, che costituisca una risposta, anche implicita, alle argomentazioni difensive e che citi le fonti di prova, che ritiene attendibili (v.

Sez. 5<sup>a</sup>, n. 7588 del 06/05/1999, Duri F. ed altri, Rv. 213630; Sez. 1<sup>a</sup>, n. 1778 del 21/12/1992 - dep. 23/02/1993, Zuncheddu, Rv. 194804;

Sez. 4<sup>a</sup>, n. 5244 del 13/01/1981, Tomassoni, Rv. 149119).

Quanto in particolare all'efficacia probatoria attribuita alle dichiarazioni della persona offesa la sentenza impugnata offre un supporto motivazionale adeguato, sia sui piano della soggettiva credibilità del dichiarante, sia su quello dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarato, tale da soddisfare comunque le esigenze di particolare cautela valutativa che si pongono in ragione delle pretese risarcitorie di cui questa è ovviamente titolare.

In proposito va ribadito il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa S.C., secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni, purchè siano sottoposte al vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (v. ex multis Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 3<sup>^</sup>, n. 3833 del 24/11/2010 - dep. 02/02/2011, B., non mass. sul punto; Sez. 4<sup>^</sup>, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018; e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4<sup>^</sup>, n. 16860 del 13/11/2003 - dep. 09/04/2004, Verardi ed altro, Rv.

227901).

E' bensì vero che, qualora la persona offesa sia anche portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendersi opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (v.

Sez. 5<sup>^</sup>, n. 23813 del 15/05/2013, Calabrese, non mass. sul punto;

Sez. U, n. 41461 del 2012, Bell'Arte e aa., cit.; Sez. 1<sup>^</sup>, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6<sup>^</sup>, n. 33162 del 03/06/2004, Patella ed altri, Rv. 229755).

Un'indagine siffatta, però, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, avendo il giudice a quo sottoposto ad un controllo penetrante le dichiarazioni rese dal B. e riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione nel suo complesso coerente, sufficientemente riscontrata da significativi e obiettivi indizi, anche rinvenuti dalle dichiarazioni provenienti dai testi, riguardo alle quali le divergenze segnalate dal ricorrente appaiono marginali e tali da non palesare contraddizioni particolarmente evidenti e disarticolanti rispetto al ragionamento probatorio espresso in sentenza.

Del resto appare assorbente il rilievo che, anche a voler prestar fede alla ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal ricorrente, il quale evidentemente non nega il dato obiettivo e inconfutabile dell'urto, ma assume che questo sia da attribuire all'improvviso attraversamento della strada da parte del ciclista, ne rimarrebbe ugualmente confermata la correttezza del giudizio di penale responsabilità, non potendosi negare, anche in tale ipotesi ricostruttiva, la colpa quantomeno concorrente dell'automobilista per non aver tenuto una condotta di guida idonea a prevenire ostacoli ancorchè improvvisi nell'approssimazione all'intersezione, peraltro in presenza di un passaggio pedonale.

Il concorso di colpa in tale ipotesi ascrivibile anche al pedone potrebbe al più assumere rilievo ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, che però nella specie non è fatto segno di alcuna specifica censura.

4. In tale prospettiva priva di pregio si rivela in particolare l'argomentazione in punto di diritto svolta dal ricorrente secondo cui, ai sensi dell'art. 182 C.d.S., comma 4 e 377 art. reg. esec. C.d.S., l'aver il ciclista attraversato sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta lo poneva nelle condizioni, diverse da quelle di un semplice pedone, di dover dare la precedenza all'autovettura sopraggiungente.

A norma del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 377, comma 2, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), "nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano".

Se ne può, a contrario, desumere che, in assenza delle dette condizioni, ai ciclisti sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede.

Nel caso di specie non risulta che ricorressero circostanze tali da rendere attuale l'obbligo per il ciclista di scendere dalla sella del velocipede per condurlo a piedi. Risulta anzi pacificamente ammesso dallo stesso imputato che l'incidente si è verificato intorno alle 13 - 13,30 di un giorno festivo e che "la strada era libera e non c'erano ostacoli".

Ciò ha condotto il giudice a quo a concludere, motivatamente, per la piena regolarità della condotta tenuta nell'occorso dalla vittima, evidentemente non attribuendo alcun rilievo - come certamente gli era consentito fare - alla diversa valutazione operata nell'immediatezza dai vigili urbani.

In ogni caso, come detto, l'ipotizzata condotta inosservante della vittima può al più, nelle condizioni descritte, condurre a ipotizzare a suo carico un concorso di colpa ma non anche una rilevanza assorbente nel determinismo causale del sinistro, tale da escludere ogni addebito di colpa all'odierno ricorrente.

Questo invero risulta anche in questo caso fondatamente ritenuto in sentenza in ragione della accertata condotta di guida, caratterizzata da palese inosservanza delle norme di prudenza generica e specifica, quali in particolare imposte in prossimità di attraversamenti pedonali.

Costituisce infatti oggetto di specifico accertamento in sentenza (in sé non fatto segno di alcuna specifica censura) che "quel giorno il D.V. sia arrivato al punto dell'urto sul passaggio pedonale ad una velocità eccessiva e comunque non commisurata allo stato dei luoghi. Infatti, presumibilmente a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche, del traffico scarso, del tipo di strada che stava percorrendo (viale (OMISSIS) notoriamente ... ritenuto strada a scorrimento veloce), della potenza della vettura condotta, l'imputato non ha tenuto in doverosa considerazione i precedenti segnali di attraversamento pedonale, di possibile passaggio di scolaresche e infine della circostanza che, a causa del consentito parcheggio sulla destra della strada, egli non era in grado di vedere l'attacco del passaggio pedonale e,

quindi, nel caso in esame l'arrivo del B. sulla bicicletta. L'eccessiva velocità si deduce altresì dalle dichiarazioni della persona offesa ... e da quelle degli altri due testi che hanno sottolineato il forte rumore di frenata della Bmw, nonché dallo sbalzo di 23 m ..." cui il ciclista è stato spinto a causa dell'urto.

Inoltre il giudice di pace ha altresì motivatamente escluso la fondatezza dell'assunto difensivo secondo cui l'attraversamento del ciclista sarebbe avvenuto in modo improvviso e repentino, nonché non avvistabile a causa della presenza di autovetture parcheggiate sulla destra, rilevando che tale circostanza non trova conferma nelle deposizioni dei testi oculari i quali "hanno sempre precisato di aver visto il ciclista investito mentre percorreva il passaggio pedonale senza accennare ad uno sbucare improvviso" dello stesso.

In tale contesto, del tutto corretta e condivisibile si appalesa pertanto la conclusione che ne trae il giudice di merito circa la violazione da parte dell'imputato degli obblighi imposti dall'art. 141 C.d.S., n. 2, 3 e 4, che impongono al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nonché in particolare di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, delle scuole e degli attraversamenti pedonali.

Giova in proposito conclusivamente rammentare che, secondo pacifico indirizzo, in tema di circolazione stradale, i conducenti di veicoli non solo hanno l'obbligo di cedere la precedenza ai pedoni che, al momento (in atto), attraversino sulle strisce pedonali o in prossimità, ma, altresì, approssimandosi alla zona pedonale, hanno il dovere di improntare la condotta di guida a maggiore attenzione diffusa e a prudenza particolare, limitando adeguatamente la velocità del mezzo (Sez. 4<sup>a</sup>, n. 1621 del 24/05/1988 - dep. 06/02/1989, Bosco, Rv. 180381).

5. Il ricorso va pertanto rigettato discendendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014

---

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023